

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4638 del 13/09/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., STABILIMENTO DI FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.24, FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 26/01282550365). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4811 del 13/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., STABILIMENTO DI FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.24, FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 26/01282550365)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 5343 del 18/10/2022** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. - Stabilimento di Finale Emilia" sito in via Panaria Bassa n.24, in Comune di Finale Emilia (MO);

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 13/07/2023 (assunta agli atti con prot. n. 122288 del 13/07/2023) e successive integrazioni volontarie del 09/08/2023 (assunte agli atti con prot. n. 138935) e del 30/08/2023 (assunte agli atti con prot. n. 147890), con le quali il gestore richiede le seguenti modifiche:

- eliminazione di una linea completa per formati tradizionali composta da n.1 pressa (PH4), n.2 essiccatoi (EVA3 - EVA4), n. 1 forno (F2) e n.1 linea di smalteria (SM5);
- eliminazione della linea di smalteria 1 (SM1) per formati tradizionali;
- modifica del layout delle linee smalteria n. 3 e 4 (formati tradizionali), in particolare, la linea 3 viene convogliata sulla linea 4 utilizzando un'unica linea di carico prima del processo di stampa digitale, pertanto, le linee funzioneranno una in alternativa all'altra. Inoltre, le 3 linee di smalteria rimanenti dedicate ai formati tradizionali vengono rinominate da SM1 ad SM3;
- installazione della seconda linea per lastre in gres porcellanato di grandi dimensioni composta da linea di formatura, essiccatoio multipiano e linea di smalteria completa di stampante digitale;
- installazione di un nuovo forno dedicato alla produzione di lastre in grandi formati, in sostituzione del forno F2 dismesso;
- installazione di una nuova linea di lappatura superficiale ad umido per migliorare le caratteristiche superficiali delle lastre, a monte della quale sarà presente un impianto di pre-rettifica per l'ottimizzazione geometrica dei pezzi prima della lappatura;
- eliminazione di una delle linee di rettifica a secco per formati tradizionali;
- installazione di due nuove linee di scelta, confezionamento e pallettizzazione dei nuovi formati di grandi dimensioni per un totale di 4 complessive linee di scelta (2 grandi formati, 2 formati tradizionali);
- installazione di due nuove linee di confezionamento per le casse e i cavalletti per le lastre grande formato;
- eliminazione della termoretrazione ed aggiunta dell'attività di saldatura e taglio al plasma elementi metallici;
- eliminazione di un gruppo elettrogeno associato al punto di emissione E59, modifica con potenziamento a 825 kVA del gruppo elettrogeno associato al punto di emissione E34 ed aggiunta di un nuovo gruppo elettrogeno di potenza pari a 330 KVA, che sarà associato al associato al punto di emissione E59;
- variazioni dimensionali di diametri ed altezze di alcune emissioni già autorizzate ed insonorizzazione e ricollocazione dei filtri sia dei reparti rettifica, lappatura e scelta, che dei reparti stoccaggio atomizzato e formatura.

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. le modifiche richieste non comporteranno un aumento della capacità massima di produzione rispetto a quella attualmente autorizzata pari a 469 t/g. Il nuovo forno F2L sarà equivalente al

precedente in termini di capacità produttiva in t/gg ed il forno F1 verrà, invece, adibito alla produzione di monoporosa, prevedendo, quindi, una rimodulazione della sua capacità;

2. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è prevista:

- la sostituzione del forno di cottura esistente con nuovo forno dedicato alla cottura dei grandi formati che sarà associato al punto di emissione **E2**, il quale sarà servito da nuovo filtro a maniche (viene allegata scheda filtro). I parametri richiesti per tale punto sono quelli già autorizzati per il vecchio forno F2;
- la variazione del punto di emissione **E4** che andrà a servizio delle n. 3 linee di smalteria “formati tradizionali” rimanenti e sempre delle cabine di spruzzatura; inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato viene proposta la riduzione del limite del materiale particellare da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E6** in quanto andrà a servizio anche del reparto macinazione smalti, verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento ed, inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato viene proposta la riduzione del limite del materiale particellare da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E7** in quanto verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento e verrà ridotta l'altezza del camino da 25 a 14 m. Il fitro servirà i medesimi impianti, inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato viene proposta la riduzione del limite del materiale particellare da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E14** per il quale viene richiesta la riduzione della portata da 20000 a 15000 Nmc/h;
- l'eliminazione del punto di emissione **E15** collegato alla termoretrazione;
- la variazione del punto di emissione **E16** che sarà associato all'emergenza del nuovo forno FL2 e per il quale è richiesta una portata pari a 18000 Nmc/h, altezza 10 m e funzionamento solo in caso di emergenza;
- la variazione del punto di emissione **E17** che sarà associato al raffreddamento finale del nuovo forno e per il quale è richiesta una portata pari a 20000 Nmc/h, altezza 8 m e funzionamento 24 h/g;
- l'eliminazione del punto di emissione **E18** associato all'essiccatoio pre-forno dismesso;
- la variazione del punto di emissione **E25** che sarà associato al raffreddamento lento del nuovo forno e per il quale è richiesta una portata pari a 14000 Nmc/h, altezza 8 m e funzionamento 24 h/g;
- la variazione del punto di emissione **E32** per il quale è richiesto un aumento dell'altezza da 11 a 13 m, variazione diametro e verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento;
- l'eliminazione dei punti di emissioni **E33** ed **E38** associati agli essiccatoi EVA3 e EVA4 dismessi;
- la modifica del punto di emissione **E34** a seguito di modifica con potenziamento del gruppo elettrogeno associato; per tale punto è richiesto un aumento di portata a 3700 Nmc/h, gli altri parametri non variano e funzionerà solo in caso di emergenza;
- la variazione del punto di emissione **E35** in quanto verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento e verrà aumentata l'altezza del camino da 11 a 13 m. Il fitro servirà i medesimi impianti, inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particellare da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;

- la variazione del punto di emissione **E36** per il quale verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento e variato il diametro del camino. Inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E37** per il quale è richiesto un aumento dell'altezza da 11 a 13 m, variazione diametro e verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento;
- la variazione del punto di emissione **E40** il quale sarà associato alla nuova pressa e rinominato "Formatura PL2" e per il quale verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento e variato il diametro del camino. Inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E41** il quale sarà associato alla pressa esistente per grandi formati, rinominato "Formatura PL1", verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento e variato il diametro del camino. Inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche
- la variazione della dicitura dei punti di emissione **E42** ed **E43** che resteranno a servizio dell'essiccatoio grandi formati esistente (rinominato ESS2), senza modifica delle caratteristiche autorizzate;
- la variazione del punto di emissione **E44** il quale sarà associato alla nuova linea di smalteria e nominato "Smaltatura SL2", per il quale sarà variato il diametro del camino e, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione della dicitura del punto di emissione **E45** che sarà rinominato "Cottura (F1L)", per il quale verrà variato il diametro del camino, senza variazione delle caratteristiche autorizzate;
- la variazione della dicitura dei punti di emissione **E46, E47, E48, E49** senza variazione delle caratteristiche autorizzate;
- la variazione del punto di emissione **E51** per il quale è richiesto un aumento dell'altezza da 11 a 13 m, variazione del diametro del camino e verrà spostata la posizione del filtro di abbattimento;
- la variazione del punto di emissione **E52** che sarà dedicato alle fasi di trattamento superficiale finale di entrambe le linee di lappatura e sarà rinominato "Lappatura (LP1 e LP2)". Per tale punto è richiesto un aumento dell'altezza da 11 a 13 m, variazione del diametro del camino e lo spostamento della posizione del filtro di abbattimento. Inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 7 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;
- la variazione del punto di emissione **E53** che sarà dedicato alle fasi pre rettifica delle linee di lappatura LP1 e LP2. Per tale punto è richiesto un aumento dell'altezza da 11 a 13 m, variazione del diametro del camino e lo spostamento della posizione del filtro di abbattimento;
- la variazione del punto di emissione **E54** in quanto sarà variato il diametro del camino e variata la posizione del filtro di abbattimento e verrà aumentata l'altezza del camino da 11 a 13 m. Inoltre, al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato, viene proposta la riduzione del limite del materiale particolato da 6,4 a 5,6 mg/Nmc, restano invariate le restanti caratteristiche;

- l'aggiunta del punto di emissione **E55** "Saldatura e taglio" a servizio di attività svolte nell'officina meccanica. L'aspirazione funzionerà alternativamente sulla saldatura o sul taglio al plasma che verranno svolte in modo saltuario e sarà collegata a filtro a cartucce autopulenti (viene allegata scheda filtro). Per tale punto di emissione sono richieste le seguenti caratteristiche: portata pari a 3600 Nmc/h, altezza 8 m, funzionamento 1 h/g e limite 10 mg/Nmc per materiale particellare;
 - l'aggiunta dei nuovi punti di emissione **E56** ed **E57** associati al nuovo essiccatoio aventi entrambi altezza camino 9 m, funzionamento 24 h/g, nessun inquinante associato ed E56 portata pari a 26000 Nmc/h, mentre E57 portata pari a 20000;
 - l'aggiunta del nuovo punto di emissione **E58** sarà rinominato "Smaltatura SL1" in quanto associato alla linea di smalteria grandi formati esistente e servita da filtro a tessuto (viene allegata scheda filtro) per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata pari a 40.000 Nmc/h, durata 24 h/g, altezza 13 m e limite proposto per "materiale particellare" pari a 5,6 mg/Nmc;
 - l'aggiunta del nuovo punto di emissione **E59** associato al nuovo Gruppo elettrogeno Cabina 3 da 330 KVA per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata pari a 1300 Nmc/h, altezza 3 m e funzionamento solo in caso di emergenza;
3. le modifiche in progetto non determinino impatti sulle emissioni in quanto, a seguito delle compensazioni proposte, rimangono invariati i flussi di massa autorizzati per singolo inquinante;
 4. le acque derivanti dalla nuova linea di lappatura saranno trattate nell'impianto di depurazione già autorizzato con la modifica sostanziale che risulta dimensionato in modo da poter gestire entrambe le linee di lappatura. La modifica in progetto non comporta aumenti significativi del consumo idrico;
 5. la modifica in progetto non comporta aumenti significativi del consumo energetico, infatti, non si prevedono alterazioni sensibili agli approvvigionamenti energetici aziendali;
 6. l'installazione della nuova linea non determinerà variazioni significative per le tipologie ed i quantitativi di materie prime e rifiuti rispetto a quelli attualmente associati al ciclo produttivo, inoltre, non sono previste modifiche alle sostanze pericolose utilizzate in azienda;
 7. per quanto riguarda l'impatto acustico originato dalle modifiche impiantistiche apportate è previsto l'alloggiamento dei filtri del reparto rettifica, lappatura e scelta (E51, E52, E53, E54, E35, E36, E32) all'interno di un locale tecnico dedicato ed insonorizzato e la ricollocazione dei filtri del reparto ricezione e stoccaggio atomizzato e del reparto formatura (E37, E40, E41, E6) all'interno di due locali tecnici insonorizzati adiacenti allo stabilimento. Alla domanda di modifica non sostanziale viene allegato documento previsionale d'impatto acustico datato maggio 2023, redatto da tecnico competente in acustica, in cui vengono analizzate le potenziali ricadute acustiche conseguenti alla realizzazione di un ulteriore step di avanzamento lavori riguardanti lo sviluppo impiantistico del capannone produttivo (Fase 2A). Sono previsti lavori di riadeguamento interno degli impianti, senza modifica esterna del layout e della struttura aziendale (già descritti ai punti precedenti). Nello studio previsionale viene evidenziato che al momento della redazione del documento buona parte degli interventi già autorizzati nei precedenti step (oggetto di precedenti analisi previsionali - anni 2021 e 2022) non risultano attivati o realizzati. Pertanto, come livelli sonori presenti nello scenario ante operam sono cautelativamente stati assunti i dati previsionali (misure ed analisi) della relazioni di cui ai precedenti step, cui sono stati aggiunti esclusivamente i contributi ritenuti acusticamente impattanti riguardanti le modifiche/variazioni proprie del presente stato di avanzamento lavori (Fase 2a). L'attività aziendale interessa sia il periodo diurno, che quello notturno. Le nuove

sorgenti che influenzeranno maggiormente lo scenario acustico post operam relativo alla Fase 2A, sono state individuate negli impianti tecnologici a servizio delle Emissioni E25, E55, E56, E57, E58 e le motorizzazioni S55 e S58 (gruppi motore ventole emissioni); saranno concentrate prettamente nella parte est, sud e sud-ovest del capannone produttivo. Nel documento previsionale sono riportate le relative caratteristiche acustiche. Relativamente al rumore indotto dal traffico, le modifiche prospettate non inducono incrementi degli attuali flussi veicolari.

La caratterizzazione acustica dello scenario ante operam si basa sui risultati delle misure, effettuate nel 2021 e 2022 nelle postazioni CC1 del Dicembre 2022 (sud-ovest); P1 (est) e P2 (sud) del Novembre 2021 e delle successive stime previsionali. Come indicato, sono stati valutati i livelli acustici solo ai confini/ricettori che in base alle loro posizioni rispetto alle sorgenti sono oggetto di potenziale impatto; nello specifico, presso il confine est reparto produttivo, confine sud reparto produttivo, confine sud-ovest presso il ricettore R1. Dall'analisi dei dati acustici il tecnico competente dichiara che l'analisi effettuata per lo stato futuro mostra l'atteso rispetto dei limiti assoluti di immissione ai pertinenti confini aziendali e differenziali al ricettore individuato. Pertanto, sulla scorta di quanto affermato, si rileva come l'azienda risulti acusticamente compatibile con i limiti di legge anche a seguito delle variazioni in programma (Fase 2A);

dato atto che in data 26/05/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che il Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi in data 31/08/2023 ha inviato contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 147941), i cui contenuti sono riportati nel presente atto;

preso atto dell'eliminazione di alcuni punti di emissione in atmosfera elencati ai punti precedenti;

verificato che i filtri a tessuto a servizio dei punti di emissione E2, E55 ed E58 risultano conformi ai criteri CRIAER e ss.mm.;

verificato che, come sottolineato del gestore con comunicazione assunta agli atti con prot. 147957 del 31/08/23, alla Sezione prescrittiva D2.4 dell'Allegato I della Det. n. 5343 del 18/10/22 di Modifica Sostanziale AIA le prescrizioni relative alla comunicazione:

- della messa in esercizio e messa a regime per il punto di emissione E46 "Emergenza forno F3";
- della messa in esercizio ed effettuazione per E50 "Sfiato silos calce 2" di un'analisi alla data di messa a regime per portata ed inquinanti,

sono un refuso in quanto gli impianti sono utilizzati solo in caso di emergenza, o per pochissimo tempo durante il riempimento del silos, pertanto, per tali punti di emissione si ritiene sufficiente la sola comunicazione di messa in esercizio, che per E46 è già stata comunicata in data 28/08/2023;

verificato, inoltre, che per mero errore materiale nel quadro delle emissioni autorizzate al punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I della Det. n. 5343 del 18/10/22 di Modifica Sostanziale AIA per il punto di emissione E39 non sono stati adeguati i limiti per gli inquinanti SOV da 50 a 45 mg/Nmc ed NOx da 200 a 180 mg/Nmc, pertanto, viene corretto il refuso nel quadro delle emissioni riportato nel presente atto;

preso atto che in riferimento al quadro autorizzato con Det. n. 5343 del 18/10/22 di Modifica Sostanziale AIA allo stato attuale, in base alle comunicazioni inviate dal gestore e confronti di approfondimento, alcuni punti di emissione non sono stati ancora avviati, in quanto la maggior parte risulta oggetto della presente modifica; pertanto, alla sezione D2.4 dell'allegato del presente atto

sarà aggiornato il quadro delle emissioni e le prescrizioni relative a messa in esercizio ed analisi di messa a regime, facendo riferimento allo stato di fatto, alle analisi non ancora effettuate rispetto alla modifica sostanziale citata ed alle modifiche comunicate con domanda di modifica non sostanziale di luglio 2023;

preso atto, inoltre, che per:

- E1 è stato inviato il primo autocontrollo prescritto in determina di Modifica Sostanziale di AIA,
- E2 non è stato inviato autocontrollo in quanto ancora in fermata perché è prevista la sostituzione del forno che necessita di analisi in triplo,
- E39 non è stato inviato autocontrollo in quanto ancora in fermata dal rilascio della modifica sostanziale AIA, pertanto, per lo stesso sarà confermata la prescrizione;

valutato opportuno, inoltre, modificare le prescrizioni :

- n. 9 della Sezione D2.2 dell'Allegato I della modifica sostanziale di AIA riportando la scadenza della prescrizione all'ultima data di messa a regime di tutte le emissioni associate all'assetto autorizzato con la presente modifica non sostanziale AIA
- n. 12 della Sezione D2.2 dell'Allegato I della modifica sostanziale di AIA confermando l'invio della relazione associata solo ad E49, in quanto quella relativa ad E39 è stata già inviata;
- n. 20 della Sezione D2.4 dell'Allegato I della modifica sostanziale di AIA ridefinendo le tempistiche in base all'entrata a regime dei punti di emissioni modificati con la presente modifica;

preso atto che, sulla base del documento previsionale d'impatto acustico di maggio 2023 emerge che l'installazione delle nuove sorgenti sonore e la modifica di altre sorgenti esistenti non modificherà la rumorosità ambientale, diurna e notturna e saranno rispettati i limiti a confine e presso il recettore R1; si ritiene necessario che il gestore prima di mettere in funzione gli impianti modificati realizzi gli interventi di bonifica acustica riportati nei documenti previsionali agli atti e riportati nella Det. n. 5343 del 18/10/22 di Modifica Sostanziale AIA. Inoltre, si confermano le prescrizioni già previste nella Modifica sostanziale (punto 10 sezione D2.2 allegato I - nuova valutazione d'impatto acustico e invio relazione) ridefinendo le tempistiche in base all'entrata a regime dei punti di emissioni modificati con la presente modifica. La periodicità quinquennale prevista nel Piano di Monitoraggio alla Sezione D3.1.7 dell'Allegato I dell'AIA sarà conteggiata a partire dalla data riportata nella relazione di valutazione d'impatto acustico prescritta a fine di tutti i lavori della ulteriore fase di ristrutturazione autorizzata con la presente modifica;

verificato che le modifiche comunicate:

- non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di produzione;
- non prevedono un aumento dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti;
- non comportano variazioni significative per quanto riguarda le materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico, gli scarichi idrici ed i consumi energetici;

ritenuto necessario, alla luce delle modifiche e valutazioni riportate nel presente atto, aggiornare e sostituire le seguenti sezione dell'Allegato I dell'AIA: **C1.2** “Descrizione del Processo Produttivo e dell'assetto Impiantistico”; **D2.2** “Comunicazioni e requisiti di notifica” e **D2.4** “Emissioni in atmosfera”;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

P'incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 5343 del 18/10/2022** di Modifica Sostanziale alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. - Stabilimento di Finale Emilia" sito in via Panaria Bassa n.24, in Comune di Finale Emilia (MO), come di seguito indicato:
 - a) le Sezioni **C1.2** "*Descrizione del Processo Produttivo e dell'assetto Impiantistico*", **D.2.2** "*Comunicazioni e requisiti di notifica*" e **D2.4** "*Emissioni in atmosfera*" dell'Allegato I sono sostituite con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 5343 del 18/10/2022**;

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5343 del 18/10/2022, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine e n. 1 Allegato.

ALLEGATO: ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. - STAB. FINALE EMILIA (MO)

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE ATLAS
CONCORDE S.P.A. - STAB. FINALE EMILIA (MO)**

- Rif. int. N. 26/01282550365
- sede legale in Via Canaletto n. 141, in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (Modena) e sede produttiva in Via Panaria Bassa n. 24, in Comune di Finale Emilia (Mo).
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici (monoporosa e gres porcellanato a ciclo parziale) mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.)

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO


La Ditta CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a seguito della modifica sostanziale AIA autorizzata con Determina n. 5343 del 18/10/2022, produce piastrelle in monoporosa ed in gres porcellanato, entrambe a ciclo parziale.

Con domanda di modifica non sostanziale di Luglio 2023 viene attuata la seconda fase di ristrutturazione dello stabilimento che prevede l'installazione di una seconda linea per grandi formati costituita n. 1 pressa, n. 1 essiccatoio orizzontale e n. 1 linea di smalteria per la decorazione del semilavorato e installazione di un forno per grandi formati in sostituzione di uno dei due forni a servizio della linea formati tradizionali. Inoltre, sono previste ulteriori modifiche ai reparti di rettifica e squadratura, scelta e confezionamento (come dettagliato in determina).

La capacità produttiva giornaliera di prodotto finito a seguito delle modifiche non sostanziale richieste resterà invariata a **469 t/g**, considerando un'operatività di 330 giorni/anno.

L'assetto impiantistico complessivo di riferimento è quello descritto nelle relazioni tecniche e rappresentato nelle planimetrie allegate alla documentazione di modifica sostanziale 2022 e alla domanda di modifica non sostanziale di luglio 2023 agli atti.

Nella figura sottostante è schematizzato il ciclo di fabbricazione che sarà adottato nell'impianto in esame a seguito delle modifiche impiantistiche richieste.



Si tratta di un tipico ciclo ceramico a ciclo parziale, le cui fasi sono ampiamente descritte nelle Linee Guida di riferimento. Di seguito, si riporta una breve sintesi illustrativa del processo produttivo.

Ingresso supporto già formato ed impasto atomizzato

L'atomizzato viene recapitato come semilavorato da aziende terze del settore mediante autocarri e viene scaricato attraverso due tramogge, per essere raccolto in silos dedicati e da questi, inviato alla pressatura.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.3 tramogge di carico (di cui solo 2 funzionanti in contemporanea) e n. 40 sili per lo stoccaggio dell'atomizzato.

Pressatura

L'atomizzato viene estratto dai silos di stoccaggio e trasferito, tramite un sistema di nastri trasportatori, alle tramogge di carico delle presse idrauliche, all'interno delle quali avviene la miscelazione delle polveri in funzione del tipo di prodotto da realizzare. Successivamente, la miscela viene distribuita nello stampo della pressa, in modo uniforme e pressata. La fase di pressatura delle polveri atomizzate è ottenuta tramite presse dotate di stampi idonei al formato desiderato. La piastrella cruda, tramite apposito sistema di trasporto, è inviata all'essiccazione.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.3 presse per formati tradizionali (PR1, PR2, PR3) e n.2 compattatori per grandi formati (PL1, PL2).

Essiccamento

La fase di essiccazione ha la funzione di ridurre il contenuto d'acqua all'interno delle piastrelle crude, irrobustire il prodotto, renderlo adatto ad essere movimentato ed a ridurre i tempi del successivo ciclo di cottura. L'essiccazione è ottenuta tramite impianti d'essiccazione verticale in

correnti d'aria calda prodotta da bruciatori. L'essiccazione ha durata variabile e, successivamente, la piastrella viene trasportata alle linee di smaltatura.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.2 essiccatoi per formati tradizionali (EVA1, EVA2), n.1 essiccatoio pre-forno 1 per formati tradizionali e n.2 essiccatoi per grandi formati (ESS1, ESS2).

Preparazione smalti e Smaltatura

Le materie prime per smalti giungono in stabilimento tramite autotreni, su pedane in sacconi e sacchi ermeticamente sigillati od in fusti chiusi e vengono adeguatamente stoccate all'interno dello stabilimento produttivo, in apposita zona.

I semilavorati utilizzati per le diverse applicazioni sono preparati, secondo specifiche ricette, tramite la macinazione ad umido delle opportune materie prime (fritte, caolini, sabbie silicee, pigmenti colorati, basi serigrafiche, ecc) mediante l'utilizzo di appositi mulini e macinate con acqua in modo da poter essere, poi, applicate a liquido sul supporto. Altri prodotti vengono applicati a secco e, altri ancora, arrivano già pronti per l'uso.

La smaltatura è la fase del ciclo produttivo in grado di dotare la superficie del prodotto delle caratteristiche estetiche finali mediante l'applicazione sulla superficie della piastrella cruda di un sottile spessore di smalto dopo l'essiccazione e prima della fase di cottura.

L'operazione viene eseguita sulle piastrelle passanti lungo le linee dove sono installate diverse applicazioni di diversi materiali dotati di caratteristiche estetiche differenti: smalti, fiammature, paste serigrafiche, sali compenetranti, engobbio e graniglie minerali.

Le tecniche di applicazione sono tante e variabili a seconda del prodotto utilizzato e del tipo di risultato che si vuole ottenere. I macchinari più impiegati sono quelli che utilizzano la tecnica della distribuzione a spruzzo di smalti e fiammature (aerografo o dischi rotanti), la tecnica delle applicazioni serigrafiche con macchine serigrafiche rotative e/o a rullo (rocket) e le stampanti di tipo digitale.

Al termine delle linee di smalteria, mediante sistemi di movimentazione e carico/scarico automatizzati, le piastrelle smaltate sono convogliate all'ingresso dei forni ove, depositate su rulli, iniziano il ciclo di cottura.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 3 linee di smaltatura per formati tradizionali (SM1, SM2, SM3), n.2 linee smaltatura per grandi formati (SL1, SL2) e n. 8 mulini di macinazione smalti discontinui.

Cottura

E' il processo termico che consente di conferire alle piastrelle le caratteristiche meccaniche e le proprietà d'inerzia chimico-fisica. Sono utilizzati forni a rulli all'interno dei quali, grazie a bruciatori ad alta velocità a metano, si generano elevate temperature necessarie per sviluppare, nel corpo ceramico, le trasformazioni fisiche e chimiche desiderate.

Il tempo di cottura delle piastrelle varia a seconda del formato e dello spessore del materiale. Il ciclo di cottura è costituito da una fase di preriscaldamento, una fase di cottura e una fase di raffreddamento. Al termine, le piastrelle in uscita dal forno vengono stoccate in appositi parcheggi per il prodotto cotto, in attesa di un'eventuale squadratura e della scelta finale.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.1 forno cottura (F1) per formati tradizionali per monoporosa e n. 2 forni per grandi formati per gres (F1L, F2L).

Rettifica/squadratura a secco e lappatura ad umido

Successivamente alla fase di cottura alcune piastrelle sono sottoposte all'operazione di rettifica/squadratura a secco e/o lappatura ad umido per conferire alle stesse determinate

caratteristiche morfologiche sia superficiali, che perimetrali. I pezzi in uscita dall'impianto sono avviati alla fase di scelta.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 4 linee di rettifica/squadratura a secco (SQ1, SQ2), n.1 linea di pre-rettifica lappatura (SQ3) e n.2 linee di lappatura ad umido (LP1, LP2).

Scelta e Confezionamento

Durante la fase di scelta tutte le piastrelle sono controllate in termini di dimensioni ed in termini di qualità estetica. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi delle piastrelle, gli addetti provvedono al controllo dell'aspetto visivo, alla determinazione del tono ed alla verifica dell'eventuale presenza di difetti superficiali.

In funzione dei risultati dei controlli effettuati le piastrelle sono suddivise in determinate classi di scelta, prima di essere opportunamente inscatolate, utilizzando apparecchiature automatiche e posizionate su pallet. Quest'ultimi, sono opportunamente imballati con reggette e termoretraibile mediante apposito fornello a gas metano.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.2 linee di scelta per formati tradizionali (SC1, SC2), n.4 linee di scelta per grandi formati (SC3, SC4, SC5, SC6) e n.2 linee confezionamento.

Magazzino spedizioni

Il materiale inscatolato e pallettizzato viene trasportato, tramite carrelli elevatori, nel magazzino prodotto finito, ove rimane in attesa della spedizione mediante autocarri.

Al termine della ristrutturazione, inoltre, a servizio delle attività di cui sopra saranno presenti nel sito e rilevanti:

- un laboratorio di ricerca e sviluppo che svolge la funzione di controllo delle materie prime in ingresso e dei semilavorati, della produzione e ricerca di nuovi prodotti da presentare sul mercato;
- un'officina per le manutenzioni aziendali;
- un sistema di depurazione delle acque di lavaggio delle linee di smalteria e della macinazione smalti che, mediante un processo chimico-fisico, consente il parziale recupero delle acque al medesimo scopo. I fanghi sono raccolti in una vasca in acciaio fuori terra da 3 mc per essere avviati alla filtropressatura e poi, a ditte autorizzate al recupero;
- filtri per l'abbattimento delle polveri situati in varie zone dello stabilimento. Questi impianti sfruttano l'azione meccanica di ventilatori centrifughi per aspirare e depurare l'aria attraverso un sistema di filtraggio a maniche;
- filtri per la depurazione dei fumi dei forni sono dotati di sistema di dosatura di una sostanza reagente (calce idrata) con la funzione di abbattere gli elementi inquinanti derivanti dalle reazioni chimiche che si generano durante il processo di cottura delle piastrelle, in particolare, il fluoro e i suoi composti. Il materiale raccolto dalla depurazione dei fumi dei forni, considerato un rifiuto pericoloso, viene conferito a ditte autorizzate al recupero;
- n. 2 post-combustori termici a servizio dei forni di cottura per l'abbattimento delle sostanze odorigene;
- n. 2 impianti di depurazione chimico-fisico a ciclo chiuso a servizio dei reflui derivanti rispettivamente dalle linee di lappatura ad umido.

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia (MO) **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'Autorità competente a in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente;

6. le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices, comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
7. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);
8. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” (presentata in data 05/02/2014) di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
9. il gestore **entro un anno** dall'ultima data di messa a regime di tutte le emissioni associate al nuovo assetto autorizzato con la presente modifica non sostanziale, in merito agli inquinanti considerati critici per la qualità dell'aria in Comune di Finale Emilia (con particolare riferimento all'inquinante “materiale particolare”), in un'ottica di miglioramento continuo, dovrà inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia una relazione contenente:
 - a. valutazioni in merito all'efficienza dei sistemi di monitoraggio in continuo delle polveri fredde sugli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni aventi portata >5.000 Nm³/h;
 - b. valutazione in merito ai valori riscontrati negli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio ed una proposta di ulteriore riduzione dei flussi di massa associati agli inquinanti suddetti, la quale sarà valutata da ARPAE di Modena.
10. il gestore dovrà realizzare gli interventi di bonifica acustica riportati nei documenti di:
 - “*Previsionale acustico Atlas Finale*” datato 08/11/2021, integrato con quanto riportato nel documento “*Allegato 1- Relazione tecnica*”, entrambi allegati alla domanda di modifica sostanziale AIA del 29/04/2022;
 - “*Previsione di impatto acustico*” datato 31/05/2023 allegato alla domanda di modifica non sostanziale AIA del 13/07/2023ed **Entro 60 giorni** dalla data di messa a regime di tutti gli impianti nuovi/modificati il gestore:
 - a. dovrà effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico al fine di confermare con una campagna di misure diurne e notturne il rispetto dei livelli di immissione assoluti al confine

aziendale e dei livelli differenziali presso i recettori sensibili individuati. L'indagine dovrà essere effettuata almeno nelle postazioni di misura P1, P2, P3 e presso il recettore R1;

- b. inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia **relazione tecnica** riportante: una descrizione di tutte le opere di mitigazione effettuate (indicante anche le caratteristiche acustiche dei materiali fonoassorbenti impiegati); l'elenco delle sorgenti aggiornato, planimetria in cui siano riportate le sorgenti, i punti di misura a confine ed i recettori; i risultati delle misure effettuate. Nel caso in cui siano rilevati superamenti dei limiti suddetti, nella relazione dovranno essere dettagliati gli ulteriori interventi di bonifica acustica previsti e le tempistiche di attuazione. La periodicità quinquennale prevista nel Piano di Monitoraggio sarà conteggiata a partire dalla data riportata nella relazione suddetta.

La periodicità quinquennale prevista nel Piano di Monitoraggio alla Sezione D3.1.7 dell'Allegato I dell'AIA sarà conteggiata a partire dalla data riportata nella relazione suddetta.

11. il gestore dovrà garantire nel tempo il mantenimento in buono stato delle fasce verdi, composte da diverse essenze, che saranno messe a dimora rispettivamente a confine aziendale in prossimità della vasca di laminazione e sui due lati confinanti con il recettore R1 come specificato nel documento "Allegato I- Relazione tecnica", illustrato nella "Planimetria protezione recettore - Progetto fascia verde mitigazione acustica" datata 05/04/2022 (allegati alla domanda di modifica sostanziale AIA del 29/04/2022) e nella "Planimetria inquadramento intervento" datata 22/09/2022;
12. il gestore dovrà inviare ad ARPAE di Modena una relazione in cui sia definito il carico organico minimo per attivare il post-combustore associato al punto di emissione **E49** (in percentuale, in quantità, ecc), specificando anche le valutazioni ed i calcoli effettuati per individuare lo stesso; tale relazione dovrà essere inviata **entro 60 gg dalla data di messa a regime dello stesso**.

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – Cottura Forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Cottura Forno F2L	PUNTO DI EMISSIONE E4 - Smaltatura (linee SM1-2-3) + cabine di spruzzatura (&)	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Sili, Travasi e Macinazione Smalti
Messa a regime	-	A regime	(*)	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	15.000 (@)	18.000 (@)	30.000	57.000
Altezza minima (m)	-	13	13	14	25
Durata (h/g)	-	24 (#)	24 (#)	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	5	5,6	5,6
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0.5	0.5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2	5	5	-	-

S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	45	45	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	20	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	180	180	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 (°)	500 (°)	-	-
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022	3000 (!)	3000 (!)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro tessuto a calce	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	(§) Trimestrale per portata, polveri, F, Concentrazione di odore Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per NOx, Pb	(§) Trimestrale per portata, polveri, F, Concentrazione di odore Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per NOx, Pb	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(*) rif. prescrizioni n. **3, 4, 5 e 6**

(&) è previsto il funzionamento di una sola cabina per volta, senza contemporaneità di utilizzo

(#) emissione attiva che può essere convogliata al post-combustore termico di cui al punto di emissione in atmosfera E39.

(@) la somma delle portate emesse in atmosfera da E1+E2+E39 misurate in contemporanea in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti deve essere minore o uguale a 33.000 Nmc/h.

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico associato al punto di emissione E39, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F, Pb ed odori devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1 ed E2;
- portata, SOV, Aldeidi, NOx ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico di cui al punto di emissione E39;

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo l'autocontrollo su E39 è sostituito dagli autocontrolli su E1 ed E2 per tutti i parametri specificati in tabella.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto alla prescrizione D2.4.19

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – Pulizia pneumatica presse, smalteria e forni	PUNTO DI EMISSIONE E13 - Raffreddamento Lento Forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E14 - Emergenza Forno F1
Messa a regime	-	(*)	A regime	A regime

Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	2.500	8.000	14.000
Altezza minima (m)	-	14	8	10
Durata (h/g)	-	24	24	Emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5,6	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 11768:2020	5	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	-	-

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E16 - Emergenza Forno F2L	PUNTO DI EMISSIONE E17 - Raffreddamento Finale Forno F2L	PUNTO DI EMISSIONE E19 - Essiccatoio Eva 1
Messa a regime	-	(*)	(**)	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	20.000	19.000
Altezza minima (m)	-	10	8	18
Durata (h/g)	-	Emergenza	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-

(*) rif. prescrizione n. 3 e 6

(**) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E20 - Essiccatoio Eva 2	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Essiccatoio Pre-Forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E25 - Raffreddamento Lento Forno F2L
Messa a regime	-	A regime	A regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	19.000	3.000	14.000
Altezza minima (m)	-	18	9	8
Durata (h/g)	-	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E26 - Sfiato Silos Calce 1	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Gruppo Elettrogeno CAB. 2 (500 KVA)	PUNTO DI EMISSIONE E30 - Raffreddamento Finale Forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E31 – Gruppo Elettrogeno Forno F1 (40 KVA)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	80 (°)	2.500	20.000	100
Altezza minima (m)	-	8	3	8	10
Durata (h/g)	-	0,25	Emergenza	24	Emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	30	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	-	-
<i>Frequenza autocontrolli</i>	-	<i>Verifica stato di conservazione/ efficienza filtro - Semestrale</i>	-	-	-

(°) portata non definibile con esattezza, poiché, l'emissione è a tiraggio naturale.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi		PUNTO DI EMISSIONE E32 – Squadatura n.1	PUNTO DI EMISSIONE E34 – Gruppo Elettrogeno CAB.1 (825 KVA)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – Pulizia pneumatica Rettifica e Scelta
Messa a regime	-		(*)	(**)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013		30.000	3.700	1.500
Altezza minima (m)	-		13	3	13
Durata (h/g)	-		24	Emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)		7	-	5,6
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 11768:2020		5	-	5
Impianto di depurazione	-		filtro a tessuto	-	filtro a tessuto
<i>Frequenza autocontrolli</i>	-		<i>Semestrale per portata, polveri</i>	-	<i>Semestrale per portata, polveri</i>

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(**) rif. prescrizione n. 3 e 6

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – Squadratura n.2	PUNTO DI EMISSIONE E37 – Pressatura (Presse 1-2-3)	PUNTO DI EMISSIONE E39 - Post-combustore – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO F1 - F2L)
Messa a regime	-	(*)	(*)	(**)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	30.000	33.000 (@)
Altezza minima (m)	-	11	25	13
Durata (h/g)	-	24	24	24 (#)
Materiale Particolare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	7	5,6	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (***)	UNI 11768:2020	5	5	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	45
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	180
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	500 (°)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022	-	-	900 (!)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	Impianto di ossidazione termica rigenerativa
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	(§) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(**) rif. prescrizione n. 7

(@) la somma delle portate emesse in atmosfera da E1+E2+E39 misurate in contemporanea in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti deve essere minore o uguale a 33.000 Nmc/h.

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb ed odori devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1 ed E2;
- portata, SOV, Aldeidi, NOx ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico;

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo su E39 è sostituito dagli autocontrolli su E1 ed E2 per tutti i parametri specificati in tabella.

(#) A discrezione dell'azienda il sistema di post-combustione potrà anche essere fermato — Vedere prescrizione specifica D2.4.13

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida ed esclusivamente per le misure effettuate a valle del post-combustore termico E39; in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto alla prescrizione D2.4.19

(***) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40 – Formatura PL2	PUNTO DI EMISSIONE E41 – Formatura PL1	PUNTO DI EMISSIONE E42 - Essiccatoio ESS2 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E43 - Essiccatoio ESS2 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E44 - Smaltatura SL2
Messa a regime	-	(*)	(*)	(**)	(**)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	30.000	17.000	17.000	40.000
Altezza minima (m)	-	25	25	9	9	13
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5,6	5,6	-	-	5,6
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 11768:2020	5	5	-	-	5
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	-	-	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	-	-	Semestrale per portata, polveri

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(**) rif. prescrizioni n. 4, 5 e 6

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E45 – Cottura (F1L)	PUNTO DI EMISSIONE E46 - Emergenza Forno F1L	PUNTO DI EMISSIONE E47 - Raffreddamento lento Forno F1L
Messa a regime	-	(*)	A regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	25.000 (@)	25.000	0 - 22.000 (&)
Altezza minima (m)	-	13	10	8
Durata (h/g)	-	24 (#)	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017; ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	-	-
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0.5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2	5	-	-

S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	45	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	180	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 (°)	-	-
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022	3.000 (!)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro tessuto a calce	-	-
Frequenza autocontrolli	-	(§) Trimestrale per portata, polveri, F, Concentrazione di odore Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per NO _x , Pb	-	-

(*) rif. prescrizioni n. 4, 5 e 6

(#) emissione attiva che può essere convogliata al post-combustore termico di cui al punto di emissione in atmosfera E49.

(@) la somma delle portate emesse da E45+E49 misurate in contemporanea, in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti, deve essere minore o uguale a 25.000 Nmc/h;

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F, Pb ed odori devono essere determinati a valle del filtro a tessuto di cui al punto di emissione E45;
- portata, SOV, Aldeidi, NO_x ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico di cui al punto di emissione E49.

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo l'autocontrollo su E49 è sostituito dall'autocontrollo su E45 per tutti i parametri specificati in tabella.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto alla prescrizione D2.4.19

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano.

(&) portata variabile in quanto è previsto il recupero dei fumi all'interno del nuovo essiccatoio ESS2 per cui, in condizione di recupero totale (situazione standard), l'emissione E47 non emetterà nulla, mentre in condizioni di recupero parziale l'emissione potrà emettere da 0 a 22.000 Nmc/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E48 - Raffreddamento finale Forno F1L	PUNTO DI EMISSIONE E49 - Post-combustore - Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO) F1L	PUNTO DI EMISSIONE E50 - Sfiato silos calce 2
Messa a regime	-	(*)	(**)	(***)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	37.500	25.000 (@)	80 (&)

Altezza minima (m)	-	8	13	8
Durata (h/g)	-	24	24 (#)	0,25
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (****)	UNI 11768:2020	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	45	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	20	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	180	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	500 (°)	-
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022	-	900 (!)	-
Impianto di depurazione	-	-	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	(§) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx	Verifica stato di conservazione/efficienza filtro - Semestrale

(*) rif. prescrizioni n. **4, 5 e 6**

(**) rif. prescrizioni n. **3, 4, 5 e 6**

(***) rif. prescrizione n. **3 e 6**

(@) la somma delle portate emesse in atmosfera da E45+E49 misurate in contemporanea in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti deve essere minore o uguale a 25.000 Nmc/h.

(#) A discrezione dell'azienda il sistema di post-combustione potrà anche essere fermato --` Vedere prescrizione specifica D2.4.13

(!) Il il valore specificato è da intendersi come valore guida ed esclusivamente per le misure effettuate a valle del post-combustore termico E49; in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto alla prescrizione D2.4.19

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:
- portata, polveri, F e Pb ed odori devono essere determinati a valle del filtro a tessuto di cui al punto E45;
- portata, SOV, Aldeidi, NOx ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico di cui al punto E49;

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo su E49 è sostituito dall'autocontrollo su E45 per tutti i parametri specificati in tabella.

(****) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(&) portata non definibile con esattezza, poiché l'emissione è a tiraggio naturale.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E51 - Squadratura n.3	PUNTO DI EMISSIONE E52 - Lappatura (LP1 e LP2)	PUNTO DI EMISSIONE E53 - Pre-rettifica Lappatura (LP1 e LP2)	PUNTO DI EMISSIONE E54 - Scelta e confezionamento
Messa a regime	-	(*)	(*)	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	30.000	20.000	15.000
Altezza minima (m)	-	13	13	13	13
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	7	5,6	7	5,6
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E55 - Saldatura e taglio	PUNTO DI EMISSIONE E56 - Essiccamento ESS1 Camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E57 - Essiccamento o ESS1 Camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E58 - Smaltatura SL1	PUNTO DI EMISSIONE E59 - Gruppo Elettrogeno CAB.3 (330 KVA)
Messa a regime	-	(*)	(*)	(*)	(*)	(**)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	3.600	26.000	20.000	40.000	1.300
Altezza minima (m)	-	8	9	9	13	3
Durata (h/g)	-	Saltuaria	24	24	24	Emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	-	-	6,4	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 11768:2020	-	-	-	5	-
Impianto di depurazione	-	filtro a cartucce	-	-	filtro a tessuto	-
Frequenza autocontrolli	-	Annuale per portata, polveri	-	-	Semestrale per portata, polveri	-

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5 e 6

(**) rif. prescrizione n. 3 e 6

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I

punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "... *La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio, per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure, nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti ed i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati/spostati (**E2, E4, E6, E7, E16, E17, E25, E32, E34, E35, E36, E37, E40, E41, E44, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena e al Comune di Finale Emilia (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena e al Comune di Finale Emilia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E2, E32, E35, E40, E41, E44, E45, E49, E51, E52, E53, E54, E58** portata ed inquinanti su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente ai punti di emissione **E4, E6, E7, E36, E37, E55** portata e inquinanti un prelievo alla data di messa a regime degli impianti;
 - relativamente ai punti di emissione **E17, E25, E42, E43, E47, E48, E56, E57** portata un prelievo alla data di messa a regime degli impianti.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. il gestore per il punto di emissione **E39** per il quale sono stati ridotti dei limiti di concentrazione, senza modifica delle caratteristiche autorizzate, dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) i risultati delle le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio, successivo al rilascio del presente atto di modifica AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni) i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una

puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure, con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

È concessa l'esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per i punti di emissione E26 ed E50 (corrispondenti agli sfiati sili calce) alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPA;
 - c) **con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale.**
11. i combustori termici associati ai punti di emissione E39 ed E49 devono essere provvisti di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione. Tale sistema deve **garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento**. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 12. i combustori termici associati ai punti di emissione E39 ed E49 devono essere provvisti di un "registro macchina" nel quale inserire gli interventi di manutenzione, riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento;
 13. il gestore, relativamente agli impianti di post-combustione associati ai punti di emissione E39 ed E49, dovrà tenere un "registro interno" in cui annotare:
 - per E39, quale forno ha interrotto il trattamento dei fumi di processo mediante post-combustore;
 - data e ora di interruzione e ripresa del trattamento dei fumi di processo;
 - elenco prodotti in cottura nel forno che non sta trattando i fumi nel post-combustore, durante l'interruzione del trattamento dei fumi di processo;
 - motivazione dell'interruzione del trattamento dei fumi di processo (es. i forni collegati alle emissioni E1, E2 ed E45 sono in fermata; manutenzioni – rif. vedi prescrizione precedente; carico organico da trattare ritenuto minimo; ecc...).

Tale registro deve essere sempre mantenuto presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo ed in occasione dell'invio del report deve essere presentata una relazione annuale riassuntiva di commento all'utilizzo dei post-combustori (es. n. di fermate, n. ore di fermo, azioni intraprese, ecc) e delle informazioni raccolte nel registro stesso.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

15. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - I si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

16. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
17. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
18. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra. Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

19. La verifica del rispetto dei "**valori guida**" di emissione delle sostanze odorigene fissato per le emissioni **E1** ed **E39** deve proseguire con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti. La verifica del rispetto dei "**valori guida**" di emissione delle sostanze odorigene fissato per le emissioni nuove/modificate **E2**, **E45** ed **E49** deve essere effettuata a partire dalla data di messa a regime delle stesse e ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti.

È necessario eseguire queste verifiche **anche a monte degli impianti di post-combustione**, come dettagliato al precedente punto 1, per monitorare le performance degli impianti stessi; nel caso in cui il post-combustore sia inattivo (E39 e/o E49) è necessario, invece, procedere alle verifiche dei “valori guida” direttamente sulle emissioni E1, E2 ed E45, come specificato al precedente punto 1.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

I valori di concentrazione di odore indicati al precedente punto 1 devono essere intesi come “valore guida” e **non come valore limite di emissione**; in caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l’effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato il superamento e degli interventi effettuati o in programma, al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro autocontrolli della concentrazione di odore di E2, E45 ed E49 (effettuati a partire dalla data di messa a regime) e degli autocontrolli effettuati per E1 ed E39 previsti dal piano di monitoraggio dal rilascio della Det. n. 5343 del 18/10/22 di Modifica Sostanziale AIA, devono essere comunicati e presenti ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell’ultimo campionamento effettuato**, con un’apposita **relazione tecnica** riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportati, oltre alla concentrazione di odore, anche i seguenti dati:

- portate emissive delle emissioni,
- m² prodotti al giorno,
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati,

in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del “valore guida” fissato, nonché, le performance di abbattimento dei post-combustori termici (confronto tra livelli di odore a monte e a valle degli stessi).

In caso di mancato rispetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene. Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l’Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all’eventuale adeguamento del “valore guida” di emissione odorigena ed all’eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

20. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
21. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell’incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da

parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte di Arpae. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo **spegnimento del forno** (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

22. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
23. L'azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.